



COMUNE DI PARRE

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: P.ZZA MUNICIPIO 2 - TEL. 035 / 701002 - FAX 035 / 703545 - COD. FISC. N. 00348260167 - C.A.P. 24020

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.38 DEL 30-10-2012

Parre, 08-11-2012

Il Segretario Comunale
PANTO' NUNZIO

CODICE ENTE 10162

COPIA

Numero 38 Del 30-10-2012

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012.

VERBALE

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FERRARI FRANCESCO	P	RUGGERI SEVERO	P
BONANDRINI ELIO	P	VISINI FERDINANDO	P
COMINELLI FRANCESCO	P	LAZZARETTI ADRIANO	P
BOSSETTI GIOVANNI	P	BOTTI DANIELE	A
VILLA KATIA	P	COMINELLI DANILO	P
POLI CORRADO	P	SCAINELLI CINZIA	P
CAPELLI CRISTIAN	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor FERRARI FRANCESCO in qualità di SINDACO. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Signor PANTO' NUNZIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA – ai sensi dell'articolo 49 c.1 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Parre, 24-10-2012

Il Responsabile del servizio interessato
F.to FERRARI FRANCESCO

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE – ai sensi dell'articolo 49 c.1 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Parre, 24-10-2012

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Bertuletti Oscar

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 18 del 31/5/2012, dichiarata immediatamente esecutiva con la quale venivano determinate le aliquote ed approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Richiamato l'articolo 13 del decreto legge 201/11 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011 , che al comma 1 norma: "L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015";

Visto l'art. 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni nella legge n. 44 del 26 aprile 2012, che ha apportato ulteriori modifiche ai decreti sopra citati;

Visto l'art. 13 comma 13, del D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011, laddove stabilisce la vigenza delle disposizione di cui all'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 e successive modificazioni, i Comuni possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base come segue:

- a) l'aliquota base dell'imposta, prevista al comma 6 nello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali;
- b) l'aliquota base dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, prevista al comma 7 nello 0,4, sino a 0,2 punti percentuali;
- c) l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, prevista dal comma 8 nello 0,2, può essere ridotta fino allo 0,1 per cento, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- d) l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica n. 917 del 1986, posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili non locati (comma 9);
- e) l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori (comma 9 bis).

Preso atto che a seguito modificazioni intervenute con il D.L. 16/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 44 del 26 aprile 2012, è stata introdotta l'esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30.12.1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e che Parre risulta Comune totalmente montano;

Precisato che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n.214/2011 e successive modificazioni:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Dato atto che:

- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad

eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base dello 0,76 per cento;

- le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta riservata allo Stato se non espressamente previsto;

Richiamati:

- l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 16-quater dell'art. 29 del D.L. 29.12.2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione del 24.02.2012 n. 14, che ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 degli enti locali è differito al 30.06.2012;
- l'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, convertito nella legge 44/2012, il quale consente ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30.9.2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 169 della legge 296/2006;
- il D.M. dell'Interno 2 agosto 2012 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 31 ottobre 2012;

Esaminata altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3 DF del 18.5.2012;

Considerato inoltre che:

- in base all'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, convertito nella legge 44/2012, lo Stato provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;
- le risorse assegnate ai Comuni nell'ambito del federalismo fiscale subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7 del D.L. 201/2011 ed infine dal D.L. 95/2012 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 23/2011. Per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17 i Comuni subiscono un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi

fondari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 23/2011;

- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;

Ritenuto di proporre alcune modifiche al regolamento dell'IMU, già approvato in data 31.5.2012 con propria deliberazione n. 18, dichiarata immediatamente esecutiva affinché sia più rispondente alle ultime modifiche individuate nella legge di conversione;

Dato atto che lo schema di regolamento con le modifiche ed integrazioni proposte è stato trasmesso ai capigruppo consiliari con nota prot. com. n. 5517 in data 15.10.2012 ai sensi dell'art. 80 comma 4 dello statuto comunale;

Considerato che nel corso della seduta è emersa la necessità di apporre ulteriori modifiche alla bozza di regolamento, che vengono accolte e recepite nel regolamento allegato sotto la lettera A) alla presente deliberazione;

Per quanto concerne la determinazione delle aliquote per l'anno 2012, si ritiene di confermare le aliquote già deliberate con proprio atto n 18 del 31.5.2012 e di proporre, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del regolamento in corso di approvazione:

“

- *l'incremento della detrazione fino ad euro 400,00 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta, per le abitazioni principali e relative pertinenze dei contribuenti all'interno del cui nucleo familiare è presente una persona con handicap grave, non autosufficiente e con invalidità al 100%. Le condizioni sopra indicate devono verificarsi contemporaneamente.*

Tale detrazione può essere riconosciuta a condizione che le famiglie interessate producano al competente ufficio tributi apposita autocertificazione attestante le condizioni sopra specificate, unitamente a copia del verbale della commissione medico legale (modello A e modello B), dell'Azienda Sanitaria Locale.

La documentazione dovrà essere presentata, in sede di prima applicazione, entro il 31.12.2012; successivamente entro i termini previsti dall'art. 10 comma 7 del regolamento in corso di approvazione. “

Pertanto:

- si confermano le aliquote già deliberate con atto n. 18 del 31.5.2012:

a). **l'aumento dello 0,03** per cento dell'aliquota base, prevista nello 0,76 per cento dal comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 e successive modificazioni;

b) **la conferma dell'aliquota** base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, prevista al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 e successive modificazioni;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 38 del 30-10-2012 - Pag. 5 - COMUNE DI PARRE

c) L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano, oltre ai casi previsti per legge, anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ovvero agli ***anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.***

-si determina inoltre

- **d) l'incremento della detrazione fino ad euro 400,00** e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta, per le abitazioni principali e relative pertinenze dei contribuenti all'interno del cui nucleo familiare è presente una persona con handicap grave, non autosufficiente e con invalidità al 100%. Le condizioni sopra indicate devono verificarsi contemporaneamente.

Tale detrazione può essere riconosciuta a condizione che le famiglie interessate producano al competente ufficio tributi apposita autocertificazione attestante le condizioni sopra specificate, unitamente a copia del verbale della commissione medico legale (modello A e modello B), dell'Azienda Sanitaria Locale.

La documentazione dovrà essere presentata, in sede di prima applicazione, entro il 31.12.2012; successivamente entro i termini previsti dall'art. 10 comma 7 del regolamento in corso di approvazione;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Visto il parere del responsabile del servizio espresso sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità, rilasciato a norma dell'art. 49, comma1 del D.Lgs. 267/2000;

Si procede quindi alla votazione espressa mediantealzata di mano, dell'approvazione delle aliquote IMU:

favorevoli: 9

contrario: 1 (Cominelli Danilo)

astenuti: 2 (Lazzaretti Adriano e Scainelli Cinzia)

ed alla votazione del regolamento IMU:

favorevoli: 9

astenuti: 3 (Cominelli Danilo, Lazzaretti Adriano e Scainelli Cinzia)

DELIBERA

- 1) di approvare le aliquote dell'IMU per l'esercizio 2012 come di seguito riportato:

a) **l'aumento dello 0,03** per cento dell'aliquota base, stabilita nello 0,76 per cento dal comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 e successive modificazioni;

b) **la conferma dell'aliquota** base per l'abitazione principale e le relative pertinenze **nello 0,4 per cento**, prevista al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 e successive modificazioni;

Le aliquote vengono riassunte nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nella tipologia sotto riportata	0,79 per cento
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	0,4 per cento

2) **L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione** si applicano, oltre ai casi previsti per legge, anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ovvero agli **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;**

3) **L'incremento della detrazione fino ad euro 400,00** e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta, per le abitazioni principali e relative pertinenze dei contribuenti all'interno del cui nucleo familiare è presente una persona con handicap grave, non autosufficiente e con invalidità al 100%. Le condizioni sopra indicate devono verificarsi contemporaneamente.

Tale detrazione può essere riconosciuta a condizione che le famiglie interessate producano al competente ufficio tributi apposita autocertificazione attestante le condizioni sopra specificate, unitamente a copia del verbale della commissione medico legale (modello A e modello B), dell'Azienda Sanitaria Locale.

La documentazione dovrà essere presentata, in sede di prima applicazione, entro il 31.12.2012; successivamente entro i termini previsti dall'art. 10 comma 7 del regolamento in corso di approvazione;

4) Di dare atto che:

a. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 sono esenti in quanto il Comune di Parre è ricompreso nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e classificato totalmente montano

b. i terreni agricoli sono esenti in quanto ricadenti in aree montane delimitate ai sensi dell'art.15 della legge 27.12.1977, n. 984; circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

5) di approvare il Regolamento IMU nel testo allegato al presente provvedimento sotto la lettera A);

6) di dare atto che il regolamento entra in vigore dall'1.1.2012;

- 7) di dare atto che il regolamento, una volta divenuto esecutivo ai sensi di legge, verrà ripubblicato per ulteriori 15 giorni ai sensi dell'art. 80 c. 6 del vigente statuto;
- 8) di demandare al responsabile competente l'invio di copia della presente deliberazione e del regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, come previsto al comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno;
- 9) con 9 voti favorevoli, n. 1 contrario (Cominelli Danilo) e n. 2 astenuti (Lazzaretti Adriano e Scainelli Cinzia) espressi per alzata di mano, di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** per quel che concerne l'approvazione delle aliquote IMU;
- 10) con 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Cominelli Danilo, Lazzaretti Adriano e Scainelli Cinzia) espressi per alzata di mano, di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** per quel che concerne il regolamento IMU.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to FERRARI FRANCESCO

Il Segretario comunale
F.to PANTO' NUNZIO

Parre , li 30-10-2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009 n. 69, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal giorno 08-11-2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, sino al 23-11-2012.

Parre, 08-11-2012

Il Segretario Comunale
F.to PANTO' NUNZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-10-12

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Parre, _____

Il Segretario Comunale
F.to PANTO' NUNZIO